

Statuto della Società: approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi a Cecima (PV) il 15 febbraio 1997 (atto costitutivo depositato presso il notaio Mario Musso, di Cuneo, in data 22-07-1997:repertorio n° 47182; raccolta n° 3555).

SOCIETA' AMATORI CANI DA TRACCIA

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita con sede in Milano Viale Corsica n° 20 la Società specializzata denominata **Società Amatori Cani da Traccia -S.A.C.T. -**. Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze da traccia: **Segugio di Hannover** e **Segugio da Montagna Bavarese** ed a potenziarne la selezione e l'allevamento, senza alcun fine di lucro.

Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

- a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Cani da Traccia ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) è associata all'**Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - E.N.C.I. -**, del quale osserva le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;
- c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le Società cinofile da questo riconosciute oppure con altri Enti o Società specializzate, anch'essi interessati a tale iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questi stabilite;
- d) favorisce attraverso la pubblicazione di studi ed articoli sulle riviste specializzate la preparazione teorica e pratica di quanti si interessano alle razze relativamente agli aspetti zootecnici e venatori, all'allevamento ed all'utilizzazione dei Cani da Traccia.

SOCI

Art. 3 - Possono essere soci della **S.A.C.T.** tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento ed alla valorizzazione dei Cani da Traccia, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto sia stata accettata dal Consiglio.

Art. 4 - I soci della **S.A.C.T.** si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e i loro doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolare benemerente nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.

Art. 5 - Per far parte in qualità di Socio della Società occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art. 6 - L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai soci.

Art. 7 - L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8 - La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentata nei modi previsti dall'articolo sette.
- b) per morosità, quando il socio non provvede alla quota entro il primo semestre.
- c) per espulsione, dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Tutti i soci maggiorenni della Società specializzata, in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e regolarmente iscritti dall'anno precedente dispongono del diritto di voto per la approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società stessa.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'E.N.C.I.;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato Tecnico.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 - L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente. Ciascun Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata: sono ammesse tre deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Il Socio può anche votare a mezzo posta consegnando personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provvederà ad inoltrarla al Presidente dell'Associazione presso la sede stessa.

Art. 12 - L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti: in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'E.N.C.I. o alternativamente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 14 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della Società;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti finanziari;
- d) sulle modifiche dello Statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'articolo quattro;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre all'Assemblea, eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO

Art. 15 - Il Consiglio composto di 7 (sette) consiglieri di cui 6 (sei) eletti dall'Assemblea Generale fra i soci e 1 (uno) designato dall'E.N.C.I..

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti: qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16 - Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari: decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.

Art. 17 - Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i consiglieri. Il/i Segretario/i ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro

lavoro.

Art. 18 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando Io ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o, qualora questi mancassero dal Consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi Presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori: vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea: provvede a quanti si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purché Socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

In caso di scioglimento della Società il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale.

Art. 21 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31° dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei soci va trasmessa in copia all'E.N.C.I..

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

IL COMITATO TECNICO

Art. 23 - E' costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato. I tre membri saranno scelti fra i soci della **S.A.C.T.**, è però desiderabile che non più di uno dei tre sia membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire una più autonoma attività nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 24 - Il Comitato Tecnico avrà la funzione consultiva di studiare argomenti zootecnici e tecnico - organizzativi inerenti le razze e di riferire gli esiti dei propri studi al Consiglio Direttivo. Gli specifici argomenti ai quali il Comitato Tecnico dedicherà la sua attività potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo o autonomamente identificati dal Comitato stesso.

SEZIONE

Art. 25 - Il Consiglio può anche riconoscere sezioni periferiche "delegazioni" allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi della Società ed alla valorizzazione dei Cani da Traccia. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportune nell'interesse unitario dell'Associazione.

NORME DISCIPLINARI

Art. 26 - Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell'onore sportivo. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.

Questo formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei soci, fra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall'E.N.C.I. a carico di un proprio Socio, che sia iscritto alla Società, saranno adottati anche da questa.

Art. 27 - L'organo ufficiale di stampa della **S.A.C.T.** è la stessa pubblicazione che già funge da organo ufficiale dell'E.N.C.I. La **S.A.C.T.** potrà dar corso alla stampa di un proprio notiziario periodico "annuario" che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori dei Cani da Traccia e di interesse particolare per il Socio.

VARIE

Art. 28 - Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

Art. 29 - Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazioni da una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30 - All'E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e di vigilanza ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni statutarie, di nominare un commissario "ad acta", a sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

Art. 31 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

